

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALESSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1966

#### Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

ONOREVOLI SENATORI. — Sulla *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 1965, n. 180, fu pubblicata la legge 14 luglio 1965, n. 818, dal titolo: « Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ».

L'articolo 1 della legge è così concepito: « Il corso dei termini processuali, scadenti tra il 1° agosto e il 15 settembre, è sospeso di diritto fino a questa ultima data ».

La legge giunse negli studi professionali quando già molti professionisti s'erano allontanati dagli studi e sulla base del titolo avevano ritenuto di potere godere tranquillamente il periodo feriale, perchè le comunicazioni della stampa avevano reso noto che i termini (tutti i termini) restavano sospesi nel periodo feriale.

La maggior parte degli avvocati interpretò la legge (che potè di fatto esaminare, dopo il compimento del periodo feriale) nel senso che i termini ricadenti nel periodo anzicennato fossero rimasti sospesi. E così, per fare un esempio, notificata una sentenza il 17 agosto 1965, gli avvocati ritennero che si potesse appellare entro il 15 ottobre.

Ma qualcuno ha eccepito che se la fine del termine andava al di là del 15 settembre, il termine scadeva il 16 settembre 1965.

La norma sospensiva non avrebbe avuto riferimento al caso. E la sentenza sarebbe passata in giudicato.

Ora per quanto di regola il titolo della legge non ha che un relativo valore, nella specie il titolo devesi ritenere di grande importanza. Se la legge si interpretasse in forma rigoristica, la sospensione accordata per fare godere ai professionisti forensi un periodo di pieno riposo, sarebbe fallita al suo scopo. La sola interpretazione letterale non è sufficiente. Se la formula è inadeguata, occorre pensare che il legislatore volle di più e disse di meno: *plus voluit quam dixit*.

Ad evitare divergenze interpretative che potrebbero nell'ambito di qualche Corte salvare degli appelli e nell'ambito di qualche altra sacrificarli, si impone una norma interpretativa, che garantisca una uniformità di indirizzo e cioè che la parola « scadenti » si intenda nel senso di ricadenti.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

L'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 818, si deve ritenere così modificato con effetto dalla sua pubblicazione:

« Il corso dei termini processuali ricadenti tra il 1° agosto e il 15 settembre è sospeso fino a quest'ultima data ».